



R.G.273/12

ORDINANZA

Il Giudice di Pace di Belpasso, sciogliendo la riserva che precede, dichiara inammissibile l'intervento volontario spiegato dalla Alleanza Toro Ass.ni s.p.a., in quanto carente di legittimazione attiva tenuto conto che parte attrice ha la facoltà e non l'obbligo di convenire in giudizio il presunto responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione, o l'assicurazione di esso attore mediante l'esperimento dell'indennizzo diretto, nella fattispecie che ci occupa parte attrice non ha esperito la procedura di risarcimento diretto, bensì la procedura di risarcimento per soli danni a cose ex art. 148 del D.Lgs 07/9/2005u, conseguentemente, la Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. (in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo di parte attrice), manca di interesse alla partecipazione al giudizio. Sulla facoltà di potere esperire l'indennizzo diretto anche la Corte Costituzionale intervenuta sull'argomento con sentenza n.180 del 19/06/2009 a seguito di giudizio di legittimità si è espressa nel senso di ritenere facoltativa la procedura dell'indennizzo diretto, introdotto per rafforzare la posizione del danneggiato. Per ciò solo l'intervento spiegato è inammissibile. Ma vi è di più l'intervento volontario spiegato dalla Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. non è conforme agli obblighi che incombono sull'assicuratore in dipendenza del contratto di assicurazione. Infatti l'obbligo dell'assicuratore è quello di intervenire, in presenza del danno provocato a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, provvedendo al risarcimento di detto danno e

RG 273/12
dat. 12/12/12

non di assumere atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con tale obbligo e tanto meno quindi di chiedere il rigetto della domanda che l'attore abbia proposto contro l'assicuratore del responsabile del danno e contro quest'ultimo. Inoltre l'art. 149 c.a. prevede che nel caso di azione giudiziale contro il proprio assicuratore sia l'assicuratore del responsabile civile a potere intervenire in giudizio chiedendo l'estromissione dell'altro e riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, e non certo il contrario così come prospettato dalla compagnia "interveniente". Quanto poi ai c.d. accordi associativi ANIA e alla c.d. CARD, è evidente che trattasi di accordi privati, privi di rilevanza pubblicistica e che non hanno nessuna incidenza nei rapporti con i terzi. Nessuna importanza può essere data al fatto che l'assicurato abbia trattato con la propria assicurazione, e cioè questo non lo costringe a continuare con l'indennizzo diretto, un eventuale obbligo in tal senso sarebbe gravemente lesivo dei diritti dell'assicurato e della sua facoltà di decidere se agire in base alle norme generali o alla norma speciale come riconosciuta dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale.

PQM

Il Giudice di Pace dichiara inammissibile l'intervento in causa spiegato dalla Alleanza Toro ass.ni s.p.a. ai sensi dell'art. 105 c.p.c. estromettendola dal presente giudizio come richiesto da parte attrice e a seguito della sua soccombenza la condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida complessivamente in € 300,00 per



diritti ed onorari, oltre gli accessori di legge.

[Handwritten signature]

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a cancellation or a placeholder for a signature.]